

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

(deliberazione ARG/com 44/10)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (secondo trimestre 2010) delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 L'aggiornamento trimestrale viene fatto in maniera congiunta per le componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti del settore elettrico di cui alla parte IV del Testo Integrato¹ e per le componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.3 Più in dettaglio, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
 - a) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema;
 - b) disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) in materia di oneri nucleari;
 - c) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas;
 - d) rettifica di un errore materiale nel Testo Integrato.
- 1.4 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio i profili di maggior rilievo.

2 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema

Aggiornamento della componente tariffaria A2

- 2.1 Con note 21 dicembre 2009² e 9 febbraio 2010³ la Sogin ha trasmesso il programma triennale per gli anni 2010-2012, ai sensi del comma 12.1, lettera b) dei "Criteri di efficienza economica"⁴.
- 2.2 L'aliquota della componente tariffaria A2 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri nucleari di competenza 2010, stimati sulla base dei programmi di cui al precedente punto, anche tenendo conto degli obblighi di competenza derivanti dalle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2005⁵ e legge finanziaria 2006⁶.
- 2.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria A2. L'aliquota media della componente tariffaria A2, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2010, viene

¹ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come successivamente modificato e integrato", come successivamente modificato e integrato.

² La nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 21 dicembre 2009, prot. n. 39948 (prot. Autorità 75467 del 23 dicembre 2009)

³ La nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 9 febbraio 2010, prot. n. 4720 (prot. Autorità 6571 del 10 febbraio 2010).

⁴ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08.

⁵ La legge 30 dicembre 2004, n. 311.

⁶ La legge 23 dicembre 2005, n. 266.

pertanto fissata pari a 0,130 centesimi di euro/kWh, con una riduzione di 0,034 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.

Aggiornamento della componente tariffaria A3

- 2.4 Sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un disavanzo stimabile in oltre 300 milioni di euro.
- 2.5 Tenendo conto del disavanzo di competenza degli anni precedenti, a fine anno 2009 il conto A3 presenta pertanto un deficit cumulato stimabile in circa 900 milioni di euro.
- 2.6 Le previsioni per l'anno 2010 e per gli anni successivi evidenziano un forte aumento degli oneri relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici.
- 2.7 L'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09⁷, prevede che l'Autorità propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
- 2.8 Con decreto 2 dicembre 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha definito i meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, limitatamente agli impianti di produzione alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia e agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, su proposta dell'Autorità, come previsto dalla disposizioni di cui al precedente punto.
- 2.9 Il decreto 2 dicembre 2009 prevede una serie di decreti attuativi non ancora emanati. Le previsioni sugli oneri 2010 gravanti sul conto A3 non tengono pertanto conto di quanto previsto dal medesimo decreto 2 dicembre 2009.
- 2.10 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria A3, in vista dei crescenti oneri gravanti nei prossimi anni sul conto alimentato dalla medesima componente, con particolare riferimento a quelli relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici.
- 2.11 L'aliquota media della componente tariffaria A3, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2010, viene pertanto fissata pari a 1,441 centesimi di euro/kWh, con un aumento di 0,149 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.
- 2.12 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto altresì ad aggiornare la quota parte di cui al comma 47.3 del Testo Integrato, in relazione alla variazione degli oneri di cui al comma 56.8 del medesimo Testo Integrato.

Prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga

- 2.13 In relazione all'adeguamento dell'aliquota della componente A3 di cui al precedente punto 2.11, è stata applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del Testo Integrato, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08⁸.

⁷ La legge 23 luglio 2009, n. 99

⁸ La deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

- 2.14 Le modalità operative per applicare le disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/elt 38/08 sono state illustrate nelle relazioni tecniche alle deliberazioni ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08⁹.
- 2.15 Applicando le modalità operative di cui al precedente punto 2.14, la componente A3 assume nel secondo trimestre 2010, per le utenze in alta e altissima tensione, un'articolazione tariffaria intermedia.

Aggiornamento della componente tariffaria A4

- 2.16 Con la decisione C (2007) 5400¹⁰, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007.
- 2.17 Con la decisione D (2009)/9119¹¹ la Commissione europea ha ritenuto incompatibili con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale a favore di Alcoa Trasformazioni, imponendo il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel periodo tra il primo gennaio 2006 e la data di adozione della decisione D (2009)/9119, per il Veneto, e dal primo gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007 per la Sardegna.
- 2.18 Come illustrato nella relazione tecnica alla delibera ARG/com 211/09¹², per effetto dell'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09, a far data dal '1 gennaio 2010 le Ferrovie dello Stato risultano quale unico destinatario dei regimi tariffari speciali di cui alla parte V del Testo Integrato.
- 2.19 Tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 99/09, nonché dalla decisione D(2009)/9119, l'aliquota della componente tariffaria A4 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri di competenza 2010 posti a capo del rispettivo conto.
- 2.20 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria A4. L'aliquota media della componente tariffaria A4, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,121 centesimi di euro/kWh, con una riduzione di 0,034 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.
- 2.21 Relativamente alle utenze in alta e altissima tensione, si ricorda che la componente tariffaria A4 ha assunto fin dal primo trimestre 2009 l'articolazione tariffaria obiettivo.

Rimodulazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4 per le utenze domestiche

- 2.22 Le energie effettivamente rilevate nel 2009, sottostanti gli scaglioni di consumo delle aliquote applicate alle utenze domestiche relativamente alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4, sono risultate differenti rispetto a quelle prese a riferimento per la modulazione delle medesime aliquote.
- 2.23 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto la rimodulazione della scaglionatura delle aliquote delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4 per le utenze domestiche tenendo conto dei dati aggiornati di ripartizione per scaglioni dei consumi della medesima tipologia di utenza.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08.

¹⁰ La decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007.

¹¹ La decisione della Commissione D (2009)/9119 del 20 novembre 2009.

¹² La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09.

3 Disposizioni alla Cassa in materia di oneri nucleari

- 3.1 Con la comunicazione 16 marzo 2010¹³ la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2010, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08¹⁴.
- 3.2 Il piano di cui al precedente punto indica che attuali disponibilità finanziarie presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi della commessa nucleare nei prossimi mesi.
- 3.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica è stato pertanto disposto che la Cassa provveda a una prima erogazione di 60 milioni di euro, entro il 16 aprile 2010, e ad un'ulteriore erogazione di 60 milioni di euro entro il 31 maggio 2010, alla Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

4 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas

- 4.1 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa relativi al settore gas.
- 4.2 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica sono pertanto confermati, per il secondo trimestre 2010, il valore delle componenti tariffarie *UGI*, *GS*, *RE* e *RS* e della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre gennaio–marzo 2010, come definite nella deliberazione ARG/com 211/09.

¹³ La nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 16 marzo 2010 (prot Autorità 11665 del 17 marzo 2010).

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08.